



Roma, 18 aprile 2000

CIRCOLARE N. 57/2000

OGGETTO: PREVIDENZA - ASSICURAZIONE INAIL PER DIRIGENTI E PARASUBORDINATI - DIFFERIMENTO AL 15 MAGGIO - DELIBERA INAIL DEL 14.4.2000.

Venendo incontro alle richieste avanzate dalle associazioni imprenditoriali dei vari settori, l'INAIL con la delibera in oggetto ha precisato che non applicherà alcuna sanzione sulle denunce assicurative per dirigenti e parasubordinati che saranno presentate entro il 15 maggio prossimo (cioè dopo un mese dalla originaria scadenza del 15 aprile), purché il ritardo sia dipeso da "obiettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo o da altre cause di forza maggiore".

Si tratta in pratica di una proroga vera e propria anche se il precedente termine resta formalmente in piedi in quanto, essendo previsto dal D.LGVO n.38/2000 che ha introdotto l'obbligo assicurativo per le suddette categorie, il suo spostamento avrebbe richiesto l'intervento di una disposizione legislativa.

Restano ancora da definire molti aspetti poco chiari soprattutto per quanto concerne l'assicurazione dei lavoratori parasubordinati.

- Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.53/2000

Allegato uno

INAIL

Delibera del 14 aprile 2000 relativa al "dlgs n.38/2000 articoli 4, 5 e 6: denunce ex articolo 12 Testo unico n.1124/65".

Il Presidente

considerate le incertezze rappresentate, per talune fattispecie, in ordine alla ricorrenza dell'obbligo assicurativo;

tenuto conto del vasto numero dei soggetti destinatari di detto obbligo assicurativo e della peculiarità di taluni rapporti di lavoro non facilmente identificabili sotto il profilo giuridico;

ravvisando, altresì, che i ristretti termini per adempiere possono determinare errori e ritardi nelle denunce di cui all'articolo 12 del Testo unico n.1124/1965;

valutata, quindi, l'opportunità di adottare, nella fase di prima attuazione delle predette disposizioni, criteri di correttezza nella determinazione delle sanzioni previste per i casi di inosservanza dei termini di denuncia fissato dalle norme;

ritenuta, altresì, l'urgenza di provvedere al riguardo, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 3, punto c) del Dpr n.367/97 già citato;

delibera

che in sede di prima attuazione delle disposizioni dettate dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38, per l'assicurazione dei lavoratori dell'area dirigenziale, dei lavoratori parasubordinati e degli sportivi professionisti, dovranno essere valutate, nell'ambito dell'eventuale adozione dei provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni di legge, le circostanze connesse a obiettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo o altre cause di forza maggiore che abbiano impedito di adempiere nel termine fissato dalle citate norme agli obblighi di denuncia in questione, sempre che le stesse denunce siano state presentate entro i 30 giorni successivi al predetto termine e il versamento dei premi sia effettuato entro la scadenza fissata dall'Istituto.

La presente deliberazione sarà sottoposta a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

*Il Presidente
Gianni Billia*